

N. ----- di Repertorio Comunale

**Repubblica Italiana**

**COMUNE DI SCORZE'**

**Provincia di Venezia**

**Contratto di concessione del servizio di nido integrato "Il paese dei balocchi" di Scorzè.**

*Eventuale se ONLUS (Esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n.642 e ss.mm., Tabella All. B, art. 27 bis).*

L'anno duemilasedici (2016) il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella sede municipale di Scorzè e più precisamente nell'Ufficio del Segretario Generale.

Avanti a me \_\_\_\_\_, Segretario Generale di Scorzè, autorizzata a rogare i contratti nei quali il Comune è parte, ha interesse o è destinatario, sono presenti i signori:

- \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ e domiciliata per la carica presso la sede municipale di Scorzè, la quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del Settore Socio-culturale del Comune di Scorzè, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune stesso (codice fiscale 82002430278) ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) e dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, d'ora in poi chiamato "Comune";

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente \_\_\_\_\_, in sigla \_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_, in via

\_\_\_\_\_, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_, d'ora in poi chiamato "concessionario".

Detti componenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario Generale rogante sono certo, premettono:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ in data \_\_\_\_\_ è stato disposto di concedere a terzi il servizio di asilo nido integrato "Il Paese dei balocchi" per il triennio formativo 2016/19;

- che con determinazione n. \_\_\_ in data \_\_\_\_\_ del Responsabile del Settore Socio-culturale, è stata indetta, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 163/2006, procedura aperta, per l'affidamento in concessione del servizio di nido integrato ed è stato approvato contestualmente il Capitolato speciale di concessione del servizio nonché la bozza di Contratto di concessione;

- che il Disciplinare della gara di concessione, il Bando di gara europeo, la lettera invito e relativi allegati sono stati predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Venezia;

- *che, a seguito di gara, il servizio è stato provvisoriamente aggiudicato al concessionario, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri fissati nel bando di gara, così come risulta dai verbali di gara in data \_\_, \_\_ e \_\_ \_\_\_\_\_ 2016, approvati dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Venezia con atto proprio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;*

- *che con atto della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il servizio è stato definitivamente affidato al concessionario;*

- che l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata ai controinteressati in data \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e che pertanto è trascorso il termine dilatorio di 35 giorni per la stipulazione del contratto, di cui all'art. 11, comma 10, del D. Lgs 163/2006;
- che è stato verificato il possesso dei requisiti del concessionario e pertanto l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006;
- che è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara;
- (*eventuale per società di capitali*) che il concessionario ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187, la dichiarazione in data \_\_\_\_\_ circa la composizione societaria, in atti al n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- che a carico degli interessati non risultano sussistere le cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art. 67 del D. Lgs 6.9.2011 n. 159, nè risultano tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società di cui all'articolo 84, comma 4 del D. Lgs 6.9.2011 n. 159, giusta informazione della Prefettura di \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in atti al n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- che il Comune ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. \_\_\_\_\_;
- che il Responsabile del Settore socio-culturale con dichiarazione del \_\_\_\_\_, ha attestato, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, della L. 23 dicembre 1999 n. 488, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3

del succitato articolo; detta dichiarazione si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente allegata e resta depositata agli atti del Comune.

Tutto ciò premesso, volendosi determinare le norme e condizioni che debbono regolare la concessione, i componenti convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 - Premessa**

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2 - Oggetto della concessione**

Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce al concessionario, che come sopra rappresentato accetta, la concessione del servizio di nido integrato “Il paese dei balocchi”, sito in viale Kennedy n. 38 a Scorzè.

Il concessionario si impegna a gestire il servizio con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia e alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o richiamati.

### **Art. 3 – Durata della concessione**

La concessione ha la durata di un triennio, dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2019. È facoltà del concessionario stabilire il funzionamento del nido anche oltre il consueto periodo scolastico-educativo compreso tra settembre e giugno.

Il Comune di Scorzè si riserva la facoltà di procedere ad eventuale rinnovo per ulteriori tre anni educativi.

Nel caso in cui il Comune procedesse ad indire una nuova gara, nelle more dell'espletamento della stessa, al fine di garantire il regolare mantenimento

del servizio, si riserva la facoltà di ricorrere ad una proroga tecnica del contratto per un periodo non superiore a mesi 3 (tre).

#### **Art. 4 – Rapporti economici e finanziari**

La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

Il concessionario introita i proventi derivanti dalle rette di frequenza. La retta mensile è onnicomprensiva e non deve superare l'importo, presentato e valutato in sede di gara, di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), I.V.A. di legge esclusa.

È fatta salva, per il concessionario, la possibilità di introitare risorse derivanti da contributi e liberalità per la gestione del nido integrato, corrisposti da soggetti pubblici e privati.

#### **Art. 5 – Uso dei beni del nido integrato**

Il Comune di Scorzè, ai fini della realizzazione del servizio, mette a disposizione del concessionario i locali siti a Scorzè Viale Kennedy n. 38, completi di pertinenze.

L'immobile di proprietà del Comune di Scorzè è consegnato al Concessionario per tutta la durata della concessione nello stato in cui si trova e esclusivamente per la gestione delle attività previste dalla concessione stessa.

L'uso sarà concesso a titolo gratuito a vantaggio della economicità del servizio e del contenimento dei costi.

Il Comune di Scorzè metterà a disposizione del Concessionario, oltre ai locali, gli impianti e le attrezzature nello stato di fatto e di diritto in cui si

trovano attualmente, secondo quanto risultante da specifico inventario redatto alla presenza dei rappresentanti delle parti.

#### **Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, il seguente conto corrente bancario/postale acceso presso ....., su cui sono abilitati ad operare i seguenti soggetti: ....., impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di cui sopra.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 7 - Obblighi del concessionario**

Le Parti si obbligano a rispettare tutte le condizioni del capitolato speciale per la concessione del servizio di nido integrato che, sottoscritto per integrale accettazione, si allega sotto la lettera "A" per costituire parte integrante e sostanziale.

Il concessionario si impegna inoltre a realizzare il progetto educativo, organizzativo e gestionale così come indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara ed allegata al presente atto.

Il Concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria dell'immobile così come definita dall'articolo 31, lettera a) della legge 5

agosto 1978 n. 457 e s.m.i. E' esclusa la manutenzione ordinaria dell'area verde pertinente alla struttura.

Alla scadenza il concessionario è tenuto alla riconsegna dell'immobile in buono stato di conservazione, fatti salvi i deterioramenti prodotti dall'uso.

E' fatto divieto al concessionario di utilizzare l'immobile per usi diversi dalla gestione del nido integrato.

Il concessionario si obbliga altresì, nell'esecuzione della concessione, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16.04.2013 e del codice di comportamento del Comune di Scorzè, approvato con del. G.C. n. 13 del 30.1.2014, scaricabile nella home page del sito del Comune, alla sezione "Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Codici di comportamento".

#### **Art. 8 - Obblighi del Comune**

Sono a carico del Comune di Scorzè le spese relative a:

1. Manutenzione straordinaria dei locali;
2. Manutenzione straordinaria degli impianti;
3. Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area verde pertinente alla struttura;
4. Interventi periodici di disinfestazione (es.: trattamenti antizanzare) e derattizzazione negli spazi esterni;
5. Le utenze del servizio idrico, elettrico e di riscaldamento, esclusa l'utenza telefonica.

#### **Art. 9 –Penali**

Si applica quanto previsto all'art. 18 del Capitolato speciale per la concessione del servizio di nido integrato.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il concessionario potrà presentare le sue controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica della contestazione.

Qualora la violazione riscontrata sia di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, si procederà con una semplice ammonizione scritta.

L'applicazione delle penali non pregiudica la facoltà del Comune di chiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni derivanti dall'inadempimento.

#### **Art. 10 - Risoluzione e Recesso**

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di una delle sottoriportate ipotesi, il contratto si intende risolto di diritto con semplice dichiarazione del Comune, in forma di raccomandata AR o PEC, di avvalersi della clausola risolutiva espressa, da trasmettere al concessionario, ponendo a carico dello stesso tutti i danni conseguenti alla risoluzione del contratto:

- a) fallimento del concessionario, ammissione al concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- b) perdita da parte del concessionario della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- c) carenza sopravvenuta dei requisiti per il rilascio dell'informazione antimafia;
- d) nei casi di cui all'art. 135 commi 1 e 1bis del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.;
- e) violazione dei divieti in materia di cessione del contratto;
- f) frode accertata nell'esecuzione del servizio;

Il contratto si risolve altresì di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- g) inosservanza degli ordini scritti impartiti dal Direttore dell'esecuzione del



contratto;

h) esecuzione del servizio in difformità di quanto stabilito dal capitolato o dalle direttive del Direttore dell'esecuzione del contratto;

i) cumulo da parte del Concessionario di una somma di penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;

j) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine dei 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune di Scorzè;

k) grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori;

l) interruzione del servizio per causa imputabile al concessionario;

m) grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia di lavoro e di assistenza dei lavoratori impiegati;

Nei casi indicati dalla lettera g) alla lettera m), la risoluzione di diritto è preceduta, ai sensi dell'art. 1454 c.c., da una intimazione scritta ad adempiere (raccomandata AR o PEC) nel termine di 15 gg.. Decorso inutilmente tale termine, senza che il contratto sia stato adempiuto, il contratto è risolto di diritto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva prevista dall'art. 12 del presente contratto, oltre al risarcimento dei danni patiti.

E' altresì causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente contratto del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Per il recesso, si rinvia a quanto stabilito nell'articolo 17 del Capitolato

speciale.

### **Art. 11 - Controversie**

E' esclusa la clausola arbitrale.

Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

### **Art. 12 - Cauzione definitiva**

Il Concessionario, a garanzia degli impegni che assume con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del d. Lgs 163/2006 e dell'articolo 123 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, cauzione definitiva di euro \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_), a mezzo di polizza fideiussoria n. \_\_\_\_ pari al \_\_\_\_% dell'importo dell'appalto, emessa dalla \_\_\_\_Assicurazioni S.p.A., agenzia di \_\_\_\_ il \_\_\_\_\_. (*eventuale*) L'importo della cauzione è stato ridotto del 50% rispetto alla misura fissata dalla legge in quanto il Concessionario ha prodotto certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2008, rilasciato da \_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_ e valida fino al \_\_\_\_\_

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune, durante l'esecuzione del contratto, dovesse valersi in tutto o in parte di essa.

### **Art. 13 – Polizze assicurative**

Il concessionario ha costituito polizza assicurativa n. .... del ..... con la compagnia ....., per la copertura della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, per danni a

cose a chiunque appartenenti e a persone, con i massimali indicati all'articolo 19 del Capitolato speciale.

**Art. 14 - Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

**Art. 15 – Subconcessione - Subappalto**

E' vietato al concessionario subconcedere la gestione dell'asilo nido.

Il concessionario, in sede di offerta, ha dichiarato di subappaltare, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 118 del D. Lgs 163/2006, le seguenti parti di servizio:

\_\_\_\_\_

Di tali servizi risponderà comunque il concessionario, che rimarrà nei confronti del Comune referente unico.

**Art. 16- Obblighi nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

Il concessionario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per \_\_\_\_\_ e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

Il concessionario è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa .

**Art. 17 - Domicilio del concessionario**

Il concessionario dichiara di eleggere il domicilio presso la propria sede legale.

**Art. 18 – Norme di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia al D.Lgs. 163/2006

per quanto applicabile, alla Legge Regionale Veneto n. 32 del 23.04.1990 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi” ed alla Legge Regionale n. 22 del 16.08.2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.

#### **Art. 19 - Spese contrattuali**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale carico del concessionario.

#### **Art. 20 - Registrazione**

Ai fini fiscali si dichiara che il valore della concessione è pari a € \_\_\_\_\_, calcolato sulla base della retta mensile omnicomprensiva offerta dal concessionario calcolata per un periodo di n. 10 mesi annui, per la presenza di n. 29 bambini frequentanti e per n. 3 anni.

Per la registrazione del presente contratto si richiede l'assoggettamento all'imposta fissa di registro, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

#### **Art. 21 – Interpretazione del contratto**

Per l'interpretazione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capitolato speciale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

#### **Art. 22 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, il Comune informa che i dati personali, sensibili e giudiziari inerenti il concessionario e detenuti dal Comune, in quanto conferiti obbligatoriamente dallo stesso concessionario oppure da enti terzi, vengono trattati, sia in forma cartacea che con

strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente contratto e nelle leggi inerenti la materia delle concessioni.

Il concessionario può esercitare in ogni momento i diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto legislativo, nei limiti e con le modalità indicate dagli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto.

Titolare del trattamento dei dati è Giovanni Battista Mestriner, Sindaco del Comune di Scorzè e responsabile degli stessi è \_\_\_\_\_, Responsabile del Settore Socio-culturale.

#### **Art. 23 – Dichiarazioni finali**

Io Segretario Comunale ho letto il presente contratto alle Parti che lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono unitamente al sottoscritto.

Le parti mi esonerano dalla lettura dell'allegato, di cui mi dichiarano di avere esatta conoscenza del contenuto.

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica, come previsto dall'articolo 6, comma 3 del D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. 221/2012 ed è sottoscritto personalmente in mia presenza da \_\_\_\_\_ con firma digitale rilasciata da \_\_\_\_\_ e valida fino al \_\_\_\_\_, e dal concessionario sig. \_\_\_\_\_ con firma digitale rilasciata da \_\_\_\_\_ e valida fino al \_\_\_\_\_.

Dopo di che, in presenza delle parti, io Segretario comunale ho apposto la mia firma digitale.

Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, su supporto informatico non modificabile, consta di \_\_\_\_\_ fogli di cui si occupano \_\_\_\_\_ facciate intere e fin qui della presente.

Il Concessionario: \_\_\_\_\_

Il Comune: \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale: \_\_\_\_\_